

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI (.....) N. xxxxxxxxxxxx Rep.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ALCUNI
SERVIZI SOCIALI ALL'IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

L'anno duemila_____ (20__), il giorno _____ del mese di _____ in
....., nella residenza municipale di

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Avanti a me, _____ Segretario Generale del Comune, sono
personalmente comparsi i Signori:

- 1) _____, nato/a a il
domiciliata per la carica in, presso la Sede Municipale di
....., la quale, nella sua qualità di Dirigente / Responsabile del
servizio del Comune, dichiara d'intervenire al presente atto in
nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta;
- 2) COLOMBO CARLO PASQUALE, nato a Lecco il 02/07/1973
domiciliato per la carica in Lecco, Piazza Diaz n. 1, nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di amministrazione dell'impresa sociale Consorzio
Girasole, con sede in Lecco al suddetto indirizzo C.F./P.IVA: 03825170131.

L'anno duemilaventitre, il giorno_____ del mese di _____, presso la sede
di, in _____;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

I predetti componenti, della cui identità personale sono io, Segretario rogante,
personalmente certo e di cui ho accertato la validità e la conformità dei

certificati di firma utilizzati, ricorrendo i requisiti di legge e mi chiedono di ricevere il presente atto, in modalità elettronica, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. del del Consiglio comunale è stata individuata la modalità di gestione dei servizi sociali nella forma della società mista pubblico-privata con la qualifica di impresa sociale, e dato avvio al relativo procedimento di costituzione, nel rispetto della vigente disciplina, affidando al Comune di Lecco il ruolo di stazione appaltante per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla gara ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto) per la scelta del socio privato della società "Girasole – Impresa sociale" e per l'affidamento della gestione dei servizi indicati nei documenti di gara (art. 7);

la gara, nelle duplici fasi (aperta e negoziata), è stata regolarmente espletata, come da documentazione agli atti della stazione appaltante;

con determinazione n. 1401 del 20 dicembre 2018, il Dirigente dell'Area 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro del Comune di Lecco, ha aggiudicato la gara a doppio oggetto di cui in premessa a Consorzio Consolida, soc. coop. sociale, con sede in Lecco, via Belvedere, n. 19, quale capogruppo e mandataria di Raggruppamento Temporaneo di imprese da costituirsi con Consorzio Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali soc. coop., Auser Leucum Volontariato e Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà, disponendo contestualmente l'avvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ex art. 32, comma 8, D. Lgs. 50/2016, stante la necessità di assicurare

l'espletamento corretto e regolare dei servizi sociali, nelle more della costituzione dell'Impresa sociale Consorzio Girasole;

con determinazione n. del, il Dirigente / Responsabile del servizio del Comune di, preso atto dell'aggiudicazione della gara di cui alle precedenti premesse, ha disposto l'avvio dell'esecuzione d'urgenza delle seguenti prestazioni nell'interesse del Comune di, impegnando, in favore del soggetto aggiudicatario, per il periodo 01.01.2019/28.02.2019, a titolo di acconto, la somma di €, pari a 2/12 dei servizi di base(esclusi.....) e 2/12 dei servizi complementari(esclusi.....), oltre IVA 5% per un totale di €....., al fine di garantire l'espletamento senza soluzione di continuità dei servizi socio assistenziali e socio educativi afferenti il Comune di

con atto a rogito del Notaio Paolo Panzeri Rep. 24442 Racc. 16650 in data 20.02.2019 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Consorzio Consolida, Consorzio Mestieri Lombardia, Associazione AUSER Leucum e Associazione ANTEAS, con conferimento di mandato irrevocabile gratuito con rappresentanza a Consorzio Consolida società cooperativa sociale;

con atto a rogito del Notaio Paolo Panzeri Rep. 24436 Racc. 16648 in data 18.02.2019, i Comuni di: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Suello, Valgrehentino, Valmadrera, Vercurago hanno costituito

l'Associazione dei Comuni soci di Impresa sociale Girasole ad oggetto "Gestione della partecipazione alla società Impresa sociale Consorzio Girasole";

con atto a rogito Notaio Paolo Panzeri Rep. 24469/16665 in data 28.02.2019 è stata costituita la società Impresa sociale Consorzio Girasole società cooperativa sociale (c.f. /p.iva 03825170131), con sede in Lecco, piazza Diaz n. 1;

con Disposizione Datoriale del Comune di Lecco prot. 115955 del 17.12.2018 è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al punto 11 dell'art. 1 comma 3 nella persona del Dirigente dell'Area 3 d.ssa Marinella Panzeri;

con determinazione dirigenziale n. ... del è stato impegnato, in favore dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, per il periodo 01.03.2019/30.04.2019, a titolo di acconto, la somma di euro pari a 2/12 dei servizi di base per €. e 2/12 dei servizi complementari per €., oltre IVA 5% per un totale di €., al fine di garantire l'espletamento senza soluzione di continuità dei servizi socio assistenziali e socio educativi afferenti il Comune di nelle more dell'elaborazione del Contratto di Servizio e dei relativi allegati;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto di cui al punto 11 dell'art. 1 comma 3 nella persona del Dirigente / Responsabile del servizio del Comune

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. (1) - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto di servizio valgono le definizioni normative in materia di gestione dei servizi, le definizioni amministrative di cui al successivo comma 3 e le definizioni tecniche contenute nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico di gara per quanto applicabile e fatta salva la successiva approvazione di apposito disciplinare tecnico che, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara, regolerà in dettaglio le prestazioni oggetto del presente contratto di servizio.

2. Qui di seguito si riportano le definizioni normative che assumono particolare rilievo ai fini dell'immediata e corretta interpretazione del presente contratto, nella versione attualmente vigente, precisandosi sin d'ora che l'eventuale variazione del testo normativo comporterà l'automatico adeguamento anche della corrispondente definizione qui riportata:

a) “società mista”: la società a prevalente capitale privato, costituita ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016 e ss. mm. e del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

b) “impresa sociale”: la società costituita ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.

3. Ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto valgono altresì le seguenti definizioni:

1) “ATS”: Agenzia di Tutela della Salute;

- 2) “ASST”: Azienda Socio Sanitaria Territoriale;
- 3) “Ambito”: Ambito dei Comuni di Lecco;
- 4) “Gestore” o “Gestore del servizio” o “Contraente” o “Affidatario” o “Concessionario”: la società mista, Impresa Sociale Consorzio Girasole incaricata della gestione dei servizi sociali e delle attività di interesse generale affidati dai Comuni, anche mediante l’attività diretta dei propri soci privati;
- 5) “Operatore Economico” il soggetto privato selezionato con procedura a evidenza pubblica per la gestione dei servizi affidati all’Impresa Sociale Consorzio Girasole e per l’acquisizione della partecipazione societaria di maggioranza dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole.
- 6) “Contratto di servizio”: il presente contratto regolante l’affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi sociali e delle attività di interesse generale stipulato tra il Comune e l’Impresa Sociale Consorzio Girasole e relativi allegati;
- 7) “Disciplinare tecnico” o “Disciplinare”: documento, che verrà redatto entro il 30/11/2019 sulla base dell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario della procedura di gara e costituirà parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, unitamente ai suoi allegati, definirà le caratteristiche qualitative e quantitative e vincolanti dei servizi da espletare, secondo le modalità ivi previste, nel rispetto della disciplina vigente, degli strumenti di programmazione e degli obblighi di servizio pubblico stabiliti dagli enti affidanti. Il Disciplinare sarà formato da una parte generale e da allegati specifici volti a definire, in dettaglio, le caratteristiche dei servizi affidati da ciascun singolo Comune. Nelle more della definizione del suddetto Disciplinare tecnico si farà riferimento per l’espletamento dei servizi alle

caratteristiche qualitative e quantitative descritte nel Capitolato tecnico posto a base di gara come integrato dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;

8) "Piano economico-finanziario" o "PEF": documento tecnico-contabile analitico, predisposto dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole rappresentativo delle componenti di costo e di ricavo del servizio, nonché dei flussi finanziari relativi all'intero periodo di durata del contratto di servizio. Il PEF verrà elaborato dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole e sottoposto all'approvazione del Comune entro due mesi dall'approvazione del bilancio dell'Ente affinché costituisca parte integrante e sostanziale del presente Contratto, fatti salvi i periodici aggiornamenti che si renderanno opportuni in concomitanza dell'elaborazione del Piano annuale delle attività di cui appresso;

9) "Piano annuale delle attività": documento tecnico elaborato dal Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune e condiviso con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole al fine di descrivere i piani operativi di lavoro di ogni singola attività, nel rispetto del Disciplinare tecnico. Per il primo anno di efficacia del Contratto, il Piano annuale delle attività verrà elaborato dal Comune entro il 30/06/2019;

10) "Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio": l'organo nominato dal Comune ai fini del controllo dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole in virtù del contratto di servizio. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio opera d'intesa con il Direttore

dell'esecuzione generale nominato dal Comune di Lecco quale Stazione appaltante in relazione alla costituzione di Consorzio Girasole e nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi da quest'ultimo elaborati quale organo a cui è riservato il coordinamento dei diversi contratti di servizio in fase di esecuzione. Ai fini dell'efficace monitoraggio dell'andamento del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizio opera d'intesa con il Referente d'Impresa e con il Direttore dell'esecuzione generale nominato dal Comune di Lecco;

11) "Referente dell'impresa": il soggetto nominato dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole, avente il compito di rappresentare l'affidatario nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con il Comune ai fini dell'esecuzione del presente Contratto;

12) "Responsabile amministrativo" il soggetto individuato dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole che assicura la predisposizione del Piano Economico Finanziario e l'integrazione con il Piano Annuale delle Attività.

13) "servizi di base": i servizi affidati così come descritti all'articolo 2 del Contratto e nella scheda ivi allegata;

14) "servizi complementari": i servizi affidati così come descritti all'articolo 2 del Contratto non previsti tra i servizi di base al momento dell'affidamento, attivabili durante la durata dell'affidamento su richiesta del Comune;

15) "servizi supplementari": servizi non previsti negli atti di gara, qualora resesi necessari in corso di esecuzione, affidati nel rispetto della vigente disciplina;

16) "servizio affidato: i "servizi di base", i "servizi complementari" ed i "servizi supplementari" come precedentemente definiti;

17) “corrispettivo”: forma di remunerazione della gestione dei servizi affidati dal Comune;

18) “tariffa”: prezzo del servizio a carico degli utenti stabilito dal Comune titolare.

19) “Consiglio Direttivo”: previsto dallo Statuto dell’Associazione dei Comuni Soci di Girasole.

Art. (2) - Oggetto

1. Il presente contratto di servizio disciplina l’erogazione dei servizi sociali e delle attività di interesse generale nel Comune, suddivisi tra Servizi di base, Servizi complementari e Servizi supplementari, specificamente riepilogati nell’allegato riepilogo dei servizi oggetto del contratto, che sono stati affidati all’Impresa Sociale Consorzio Girasole all’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato e conseguente costituzione dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole. Le modalità tecniche e gli standard di esecuzione del servizio sono definite nel Disciplinare tecnico.

2. Faranno parte integrante e sostanziale del presente contratto il Disciplinare tecnico e tutti gli allegati meglio specificati nel presente contratto.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto di servizio, l’Impresa Sociale Consorzio Girasole accetta di effettuare la gestione in esclusiva dei servizi di cui è incaricato, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal disciplinare tecnico, nonché dalla programmazione e dalla pianificazione e regolazione pubblica di settore.

4. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi

soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si impegna ad informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

Art. (3) - Competenze dell'Ambito.

1. I Comuni dell'Ambito parti del presente contratto, come recepito dallo Statuto dell'Associazione dei Comuni Soci di Girasole, esercitano in forma associata le funzioni pubbliche relative ai servizi affidati con il presente contratto, quali parti pubbliche contraenti portatori di una posizione unitaria per quanto riguarda gli aspetti comuni dei servizi, su un piano di parità con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole affidatario del servizio, ferme restando le funzioni pubblicistiche di controllo e di regolazione dei servizi, nonché di programmazione dei servizi, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Il Comune è, pertanto, tenuto a rispettare la programmazione definita a livello sovracomunale e potrà esercitare le funzioni di sua titolarità nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Ambito e delle condizioni definite nei documenti della gara di cui alle premesse.

Art. (4) - Durata

1. Il presente contratto di servizio ha durata **pari a ..(..) anni**, decorrenti dalla data di avvio del servizio disposto a far tempo dal **.....**

2. Su richiesta del Comune l'Impresa Sociale Consorzio Girasole resta comunque obbligata a proseguire la gestione del servizio anche oltre la scadenza indicata nel comma precedente, nel rispetto del presente contratto e delle condizioni ivi indicate, per tutto il periodo necessario per l'esperimento della procedura avente ad oggetto il nuovo affidamento del servizio e fino al subentro del nuovo gestore.

3. In ogni caso, il Comune con la sottoscrizione del presente contratto assume l'impegno di avviare il procedimento, di cui al precedente comma 2, possibilmente entro l'anno antecedente la scadenza del presente contratto di servizio.

Art. (5) - Obblighi e responsabilità dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del presente contratto e dei suoi allegati. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è responsabile del buon funzionamento dei servizi, dovrà osservare la normativa vigente in materia ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, dal Disciplinare tecnico e relativi allegati.

2. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è obbligata, altresì, al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di programmazione e di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento del servizio indicate nel Piano Annuale delle attività, da redigersi a cura del Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune di ogni anno.

Costituisce obbligo dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole il rispetto degli standard minimi prestazionali e delle modalità di esecuzione dei singoli servizi indicati nel Disciplinare tecnico.

3. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è vincolata al rispetto delle condizioni economiche risultanti dagli atti di gara. I corrispettivi economici dei Servizi Base, dei Servizi Supplementari e dei Servizi Complementari devono essere determinati nel rispetto di quanto ha formato oggetto dell'offerta economica.

4. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti di idoneità professionale (tra i quali la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) previsti dal presente Contratto e dovrà, altresì, possedere i requisiti richiesti dalle norme vigenti occorrenti per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole è tenuta a richiedere e garantire il possesso dei prescritti requisiti per le specifiche attività oggetto di affidamento e nel rispetto della vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, fermo restando l'autorizzazione da parte del Comune.

5. L'attività prestata in proprio dai soci della società mista non è configurabile né come subappalto né quale cessione del contratto, non essendo i soci soggetti terzi rispetto alla società medesima, in applicazione analogica del principio previsto dall'art. 184, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm.ii.

6. Grava, inoltre, sull'Impresa Sociale Consorzio Girasole la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali di proprietà pubblica, affidati al

medesimo, nonché di quelli acquistati e/o realizzati direttamente, comunque destinati all'esercizio del servizio.

Art. (6) - Pianificazione amministrativa e Piano annuale delle attività

1. Gli strumenti di programmazione e di pianificazione, nonché gli eventuali ulteriori atti amministrativi a valenza pianificatoria o di programmazione, approvati dal Comune e dalle Amministrazioni competenti nel caso di esercizio delle funzioni a livello sovracomunale, razione temporis vigenti durante l'intera gestione del servizio, obbligano l'Impresa Sociale Consorzio Girasole al raggiungimento degli obiettivi da questi indicati, nonché al rispetto dei relativi vincoli, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV ("Modifiche in corso di esecuzione") e delle condizioni economiche offerte in gara.

2. Il Comune è tenuto a predisporre e presentare all'Impresa Sociale Consorzio Girasole, entro il 31 dicembre di ciascun anno di esecuzione del servizio e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione del Comune, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare; tale Piano costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Disciplinare tecnico e contiene in particolare l'indicazione delle varie attività che compongono il servizio a valere sull'annualità successiva. La redazione di detto Piano è preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Impresa Sociale Consorzio Girasole, Comune e, se necessario, con il Direttore dell'esecuzione generale nominato dal Comune di Lecco. Il Piano annuale delle attività è approvato dal Direttore di Esecuzione

del contratto e dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole e, successivamente, è reso accessibile ai Comuni ed al Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni soci di Girasole.

Art. (7) – Valore economico contrattuale e impegni economico finanziari a favore dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole

1. Il valore economico dei servizi affidati all'Impresa Sociale Consorzio Girasole per l'erogazione dei servizi affidati è determinato nel rispetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara ed è pari a complessivi € (oltre IVA ai sensi di legge).

2. Il valore economico così determinato è costituito dalle seguenti componenti analiticamente descritte nel Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1 comma 3 n.8:

a) corrispettivi derivanti dall'erogazione dei servizi "di base" ed eventualmente dei "servizi complementari" e dei "servizi supplementari" affidati secondo una modalità in appalto, determinati per l'intera durata contrattuale ovvero per la durata prevista nel Piano Economico Finanziario, per l'importo di € (oltre IVA ai sensi di legge qualora dovuta);

b) valore concessorio complessivo stimato derivante dall'erogazione dei servizi "di base" ed eventualmente dei "servizi complementari" e dei "servizi supplementari" affidati secondo una modalità in concessione, determinati per l'intera durata contrattuale ovvero per la durata prevista nel Piano Economico Finanziario, per l'importo di € (oltre IVA ai sensi di legge qualora dovuta).

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i. il valore stimato della concessione è calcolato tenendo in considerazioni diversi elementi oggettivi,

esemplificati nel Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1 comma 3 n.8, che prevede a carico del Comune, un canone concessorio stimato per l'intera durata contrattuale pari a € (oltre IVA ai sensi di legge qualora dovuta).

3. Il corrispettivo per i servizi di base, per quelli "complementari" e per quelli "supplementari" affidati secondo una modalità in appalto, saranno aggiornati in applicazione delle regole contenute nel successivo comma 5.

4. Il canone concessorio stimato a carico del Comune è soggetto a possibile revisione nei termini previsti dal successivo articolo 36 "Equilibrio economico e finanziario".

5. A partire dal secondo anno di efficacia del Contratto, sarà riconosciuto all'Impresa Sociale Consorzio Girasole l'adeguamento dei corrispettivi in base alle variazioni dei prezzi rilevate dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente (indice FOI).

6. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è esonerata dall'inoltrare la richiesta per raccomandata dell'adeguamento stesso, in quanto già pattuito per contratto.

7. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo eventuali variazioni determinate da norme imperative di legge, dalla modificazione della pianificazione di cui all'art. 6 e dalle varianti in corso di esecuzione in conformità alle previsioni di cui al Capo IV.

8. Per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione al pagamento del corrispettivo da parte degli utenti dei servizi, si applicano le tariffe determinate dalle Amministrazioni Locali competenti.

Art. (8) - Diritti ed obblighi dei Comuni concedenti

1. Il Comune ha il diritto ad ottenere servizi di qualità, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina, statale e regionale, generale e di settore, nonché del puntuale rispetto di quanto offerto in sede di gara e di quanto stabilito nel Disciplinare Tecnico di cui all'art. 1 comma 3 n.7.

2. Il Comune con la sottoscrizione del presente Contratto assume l'impegno di comportarsi secondo buona fede, al fine di garantire all'Impresa Sociale Consorzio Girasole le condizioni amministrative ed operative utili allo svolgimento del servizio. A tale ultimo proposito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituisce comportamento conforme a canoni di buona fede:

a) fornire tempestivamente all'Impresa Sociale Consorzio Girasole le informazioni e la documentazione relative ai servizi, disciplinati dal presente Contratto, fatte salve esigenze di riservatezza, previste dalla vigente disciplina;

b) rilasciare gli atti, emettere pareri, compiere gli atti, variamente denominati, previsti per legge o comunque utili alla migliore gestione dei servizi affidati, nel più breve tempo possibile;

c) informare l'Impresa Sociale Consorzio Girasole di problematiche e/o di criticità e/o di iniziative, anche legislative o amministrative, che direttamente o indirettamente possano avere incidenza sulla gestione dei servizi, fatte salve obiettive esigenze di riservatezza e/o di terzietà nell'esercizio di funzioni amministrative;

d) fare in modo che l'attività di coordinamento funzionale del servizio, svolto attraverso personale proprio, sia sinergico con l'attività svolta dall'Impresa

Sociale Consorzio Girasole;

e) in via residuale, fare quanto necessario – anche in relazione ai beni immobili e strumentali concessi in uso all’Impresa Sociale Consorzio Girasole – per assicurare la continuità nella gestione dei servizi.

Art. (9) - Diritti ed obblighi dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole

1. L’Impresa Sociale Consorzio Girasole con la sottoscrizione del presente Contratto assume l’impegno di garantire per tutta la durata dell’affidamento servizi di qualità, in conformità alla disciplina vigente e nel rispetto degli atti di gara di quanto stabilito nel disciplinare tecnico di cui all’art. 1 comma 3 n.7.

2. L’Impresa Sociale Consorzio Girasole si impegna, altresì, a comportarsi secondo buona fede, facendo quanto necessario e comunque opportuno per la gestione dei servizi e nello spirito del partenariato pubblico-privato sociale, realizzato mediante la costituzione dello specifico soggetto giuridico dell’Impresa Sociale.

3. L’Impresa Sociale Consorzio Girasole, al fine di dare specifica attuazione al precedente punto sub 2, oltre a far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori, nonché soggetti terzi, anche occasionalmente venuti in relazione con l’Impresa Sociale Consorzio Girasole, si impegna a comunicare al Comune e al Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Comuni soci di Girasole qualsiasi problematica, criticità, fatto o atto, eventualmente ricevuto, che direttamente o indirettamente possano avere incidenza sui servizi affidati.

Art. (10) - Modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole

1. L’Impresa Sociale Consorzio Girasole presenta regolare fattura al Comune

con cadenza mensile, specificando le voci relative ai servizi “di base”, nonché alle eventuali voci relative ai “servizi complementari” e “supplementari”. Le fatture relative ai servizi base sono emesse a titolo di acconto e quella a chiusura dell’ultimo mese contiene gli eventuali conguagli dovuti.

2. Il Comune provvede al pagamento di ciascuna fattura entro 60 giorni data fattura fine mese. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori al tasso previsto dalla legge per le prestazioni di servizi. È ammessa la cessione del credito nei casi e con le modalità previste dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

3. Per i servizi affidati con la modalità in appalto in cui è previsto la compartecipazione al costo da parte di enti e/o privati con relativo incasso affidato all’Impresa Sociale Consorzio Girasole, la stessa è tenuta ad esperire le azioni finalizzate al recupero, anche coattivo, dei crediti insoluti derivanti dall’applicazione delle eventuali tariffe nei confronti degli utenti, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Per i soli servizi affidati in concessione il rischio inerente al mancato recupero dei crediti grava interamente sul Gestore.

CAPO II - BENI STRUMENTALI, BANCHE DATI E PERSONALE

Art. (11) -Dotazione patrimoniale dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole

1. L’Impresa Sociale Consorzio Girasole espleta il servizio avvalendosi di due categorie di beni: beni strumentali al servizio e beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale.

2. Per beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale si intendono quei beni mobili e immobili sui quali l’Impresa Sociale Consorzio

Girasole vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto reale o personale di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.

3. Per beni strumentali al servizio si intendono i beni immobili e mobili funzionalmente connessi all'esercizio del servizio pubblico, di proprietà o comunque nella disponibilità del Comune. Tali beni sono destinati prevalentemente alla gestione del servizio, secondo criteri di continuità, economicità ed efficienza del servizio, fatta salva eventuale autorizzazione scritta del Comune. I beni suddetti restano nella disponibilità dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole per tutta la durata dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel presente Capo. Sono dati in uso all'Impresa Sociale Consorzio Girasole dagli Enti titolari previa stipula, qualora necessario, di apposito contratto di comodato gratuito, in cui sono disciplinate le condizioni e le modalità di messa a disposizione del bene;

4. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è tenuta ad utilizzare esclusivamente beni adeguati e conformi alla normativa ed agli standard individuati nel Disciplinare tecnico per l'espletamento del servizio.

Art. (12) - Clausola di sostituzione

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, tutte le convenzioni o gli

accordi aventi ad oggetto i beni strumentali di proprietà pubblica (comuni o loro forme associative ovvero di società patrimoniali a partecipazione pubblica), stipulati dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole, devono includere una clausola che, in caso di interruzione anticipata del rapporto, riservi ad un eventuale nuovo operatore economico individuato dai Comuni la facoltà di sostituirsi all'operatore economico uscente.

Art. (13) - Rapporto di lavoro del personale

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole deve applicare al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si impegna a garantire che al personale dipendente degli operatori economici a qualsiasi titolo impiegate nello svolgimento delle attività operative del servizio sia applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente

connesso con l'attività oggetto del sub- affidamento.

4. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione di tutto il personale coinvolto nei servizi affidati in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

Art. (14) – Attività di volontariato

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole ha la facoltà di coinvolgere il volontariato nel rispetto della disciplina vigente, previamente informando il Comune, per lo svolgimento di specifiche attività inerenti ai servizi affidati, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 117/2017.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO

Art. (15) - Servizi

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è tenuto a svolgere i servizi secondo le modalità ed i tempi indicati nel Piano Annuale delle Attività (PAA), nonché di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e nel rispetto della programmazione e pianificazione di settore. Il mancato rispetto delle prescrizioni del predetto disciplinare, qualora non costituisca più grave inadempimento, dà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 34.

2. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è obbligata a comunicare annualmente al Comune i dati necessari alla verifica dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al comma precedente, secondo quanto disciplinato dal successivo Capo V Controllo e Monitoraggio e comunque a richiesta motivata del Comune medesimo.

Art. (16) - Divieto di cessione del contratto

1. È fatto divieto all'Impresa Sociale Consorzio Girasole di cedere, anche parzialmente, il Contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte del Comune delle garanzie prestate dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Art. (17) - Poteri e funzioni di indirizzo del Comune

1. Il Comune, ferme restando le competenze degli enti deputati alla programmazione di settore, in applicazione della vigente disciplina statale e regionale, può intervenire con atti di indirizzo per regolare aspetti organizzativi nell'esecuzione operativa del servizio, che non comportano un'alterazione dei costi o modifiche contrattuali ai sensi del Capo IV.

CAPO IV – REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. (18) - Verifica dell'ammissibilità di modifiche al contratto

1. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione al presente contratto previste dalle norme *ratione temporis* vigenti, si applica quanto previsto negli articoli del seguente capo.

Art. (19) - Modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari e pianificatorie, ovvero derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alle Parti

1. Il presente contratto ed i relativi allegati verranno adeguati nei limiti di quanto consentito dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 e s.s.m. alle prescrizioni che modificano le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente contratto, qualora disposte:

a) da norme legislative e regolamentari statali *ratione temporis* vigenti;

b) da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.

Rimane salvo, in tali casi, il diritto dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole all'adeguamento del corrispettivo dovuto dal Comune e/o dagli utenti conseguente alle sopravvenute prescrizioni sopra indicate.

2. Al presente contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche rese necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui al comma precedente.

3. Nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 D. Lgs. 50/2016 s.s.m. il Comune comunica per iscritto all'Impresa Sociale Consorzio Girasole le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto di detto disposto normativo.

Art. (20) - Divieto per l'Impresa Sociale Consorzio Girasole di disporre modifiche unilaterali

1. È fatto assoluto divieto all'Impresa Sociale Consorzio Girasole di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio, in maniera unilaterale e senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta del Comune.

2. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per l'Impresa Sociale Consorzio Girasole, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. (21) - Modifiche richieste dal Comune

1. È facoltà del Comune, anche per il tramite del Direttore dell'esecuzione, richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui agli artt. 19 e 20, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. La medesima facoltà è riconosciuta al Comune al ricorrere dei seguenti casi:
 - a) per un migliore raggiungimento degli obiettivi di programmazione e di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;
 - b) sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.
3. Il Comune concorda con l'Impresa Sociale Consorzio Girasole le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai commi precedenti e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal successivo art. 22.

Art. (22) - Variazione del corrispettivo a seguito delle modifiche autorizzate

1. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti artt. 19, 20 e 21, si procede all'aggiornamento del presente contratto ed all'adeguamento del corrispettivo e, quindi, il Piano Economico Finanziario, dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole secondo quanto di seguito previsto.
2. Le modifiche sopra descritte sono ammesse a norma di legge in riferimento al valore complessivo dell'affidamento derivante dall'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto) per la scelta del socio

privato della società “Girasole – Impresa sociale” e per l’affidamento della gestione dei servizi, di cui alle premesse del presente contratto.

3. In tale caso, il Comune sarà tenuto a concordare con il Direttore generale dell’Esecuzione nominato dal Comune di Lecco e, sentito il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Comuni soci di Girasole, la modifica ipotizzata al fine di assicurare un adeguato coordinamento con le esigenze di cui sono portatori tutti i Comuni che, per il tramite dell’Associazione costituita, aderiscono all’Impresa Sociale Consorzio Girasole. Il Direttore dell’Esecuzione del Comune di Lecco sarà tenuto a verificare che le modifiche che il Comune si propone di introdurre siano contenute entro i limiti di legge stabiliti in riferimento al valore complessivo dell’affidamento derivante dall’aggiudicazione della gara a doppi oggetto.

4. Ricorrendo i presupposti e le condizioni sopra esplicitati, l’Impresa Sociale Consorzio Girasole è tenuto ad adeguare il servizio a tali modifiche.

5. Nei casi previsti dalla presente disposizione, il Comune e l’Impresa Sociale Consorzio Girasole concordano il testo della nuova disciplina relativa alla modalità di esecuzione del servizio oggetto di variazione e/o integrazione e la allegano quale parte integrante del presente contratto aggiornando e/o modificando il Piano annuale delle Attività e qualora necessario il Disciplinare Tecnico e il Piano Economico Finanziario.

CAPO V – CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. (23) - Poteri di controllo e compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Comune, attraverso il proprio Direttore dell’esecuzione e in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo dell’Associazione dei Comuni Soci di

Girasole, espleta funzione di controllo sui propri servizi affidati all'Impresa Sociale Consorzio Girasole al fine di:

- assicurare la corretta applicazione delle condizioni economiche previste dal Piano Economico Finanziario;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi, dei livelli di servizio e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e relativi allegati.

A tal fine il Direttore dell'Esecuzione del contratto di servizio dispone, d'intesa con il Direttore dell'Esecuzione generale nominato dal Comune di Lecco e con il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni Soci di Girasole, sia di poteri ispettivi, sia di poteri di richiesta di dati, documenti, informazioni e rapporti, ai fini dell'analisi sulla qualità del servizio erogato e sul grado di soddisfazione dell'utenza. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Comune di richiedere all'Impresa Sociale Consorzio Girasole i documenti, gli atti e le informazioni attinenti il servizio affidato ritenuti necessari.

2. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole s'impegna a mettere a disposizione i dati richiesti nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, offrendo la massima collaborazione necessaria al fine di agevolare ogni forma di controllo e verifica.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o suoi assistenti o delegati esercitano i poteri di controllo sui servizi affidati dal proprio in stretto raccordo con il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni Soci di Girasole, di cui al precedente comma 1 verificando la corretta erogazione dei servizi in conformità alle previsioni del presente contratto e del Disciplinare tecnico di cui all'art. 1 comma 3 n.8.

4. L'esercizio delle attività di controllo di cui al presente articolo potrà

comportare anche la contestazione di eventuali inadempimenti contrattuali.

Art. (24) - Coinvolgimento dei lavoratori, utenti ed enti locali soci.

1. In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli enti locali soci è assicurato con le modalità previste dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Art. (25) - Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Le parti concordano che l'Impresa Sociale Consorzio Girasole assume ogni responsabilità derivante dal D. lgs. 09.04.2008, n. 81 e dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto attiene l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto del presente contratto. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si impegna a:

1. osservare, per tutti i servizi e le attività da esso gestite in forza del presente contratto, la vigente normativa in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008;
2. cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto;
4. promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il COMUNE si impegna a:

1. fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. osservare le indicazioni prescritte nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI di cui in Allegato), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e allegato al presente contratto.

Le previsioni del presente articolo hanno validità generale salvo diverse indicazioni segnalate nel Piano Annuale delle Attività per gli specifici servizi.

Art. (26) - Bilancio sociale

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole, oltre agli obblighi in materia di redazione del bilancio, è obbligato a redigere a proprie spese il bilancio sociale, in applicazione di quanto previsto dai decreti legislativi n. 112/2017 e ss. mm..

CAPO VI – MODIFICAZIONI SOGGETTIVE, RECESSO, RISOLUZIONE E DECADENZA

Art. (27) - Società di gestione

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è costituito nella forma di Impresa

sociale società mista; ad essa si applicano pertanto, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di società di gestione di cui alla vigente disciplina sui contratti pubblici.

2. L'attività esercitata in proprio dai soci della società non è qualificabile come cessione del contratto, né come sub-appalto, né come sub-concessione, non essendo i soci considerabili come soggetti terzi rispetto all'Impresa Sociale Consorzio Girasole.

Art. (28) - Modificazioni soggettive

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole qualora sia interessata da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di un nuovo operatore economico all'Operatore Economico iniziale stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ai Comuni entro trenta giorni dall'operazione.

2. In tali ipotesi il Comune verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente e dello Statuto della società di gestione. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui ai successivi art. 29), 30) e 31).

3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante l'affidamento del servizio pubblico secondo la modalità oggetto

del presente contratto.

**Art. (29) - Contestazione degli inadempimenti dell'Impresa Sociale
Consorzio Girasole e risoluzione del contratto**

1. In caso di grave inadempimento dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole alle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e dei relativi allegati, il Direttore dell'Esecuzione del contratto contesta tali inadempimenti chiedendo al Direttore dell'Esecuzione Generale del Contratto nominato dal Comune di Lecco l'invio, entro 10 giorni lavorativi, tramite PEC, di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. L'invio della PEC deve essere preceduto da un'informativa inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni Soci di Girasole. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole può inviare al Comune le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, il Comune diffida l'Impresa Sociale Consorzio Girasole a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo alla stessa Impresa Sociale un termine di almeno quindici (15) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Comune d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni Soci di Girasole, comunica all'Impresa Sociale Consorzio Girasole la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno.

2. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:

a) la violazione del divieto per l'Impresa Sociale Consorzio Girasole di

disporre modifiche contrattuali senza la previa autorizzazione del Comune di cui all'art. 20 del presente contratto;

b) l'omissione di continue e reiterate comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte del Comune.

In tali casi il Comune diffida l'Impresa Sociale Consorzio Girasole a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo alla stessa Impresa Sociale un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine il Comune comunica all'Impresa Sociale Consorzio Girasole la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo ai Comuni al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.

3. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:

a) il subappalto del servizio qualora non autorizzato dal Comune nel rispetto della normativa vigente;

b) la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

c) la violazione degli obblighi di cui agli artt. 13), 24) e 26) del presente contratto;

d) la violazione degli obblighi assunti in forza delle clausole sociali stabiliti agli atti di gara;

e) il cumulo di un importo complessivo di penali superiore alla somma di 10.000 euro annuali.

La dichiarazione con cui il Comune intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r..

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. A tal fine, il Comune escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. (30) - Decadenza dell'affidamento

1. I Comuni, per il tramite del Comune di Lecco cui è stato affidato il ruolo di Stazione appaltante, dichiarano la decadenza dell'affidamento nei confronti dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole di tutti i servizi affidatagli all'esito della gara a doppio oggetto di cui in premessa, in caso di:

- a) fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;
- c) perdita dei requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente contratto.

2. I Comuni dichiarano, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, di una delle fattispecie di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm.

3. La comunicazione all'Impresa Sociale Consorzio Girasole dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dal Comune di Lecco tramite PEC o raccomandata a.r.. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione,

l'Impresa Sociale Consorzio Girasole può inviare al Comune di Lecco le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento.

4. In caso di dichiarazione di decadenza dell'affidamento il contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, il Comune escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. (31) - Tutela della continuità del servizio

1. A tutela della continuità del pubblico servizio in favore dei soggetti fruitori dello stesso, è facoltà dei Comuni richiedere all'Impresa Sociale Consorzio Girasole di continuare ad espletare lo stesso servizio nel rispetto del presente contratto, fino ad un massimo di sei mesi decorrenti dall'operare della risoluzione o, comunque, dello scioglimento del presente rapporto contrattuale. In tale ipotesi, è fatto obbligo all'Impresa Sociale Consorzio Girasole di continuare ad erogare il predetto servizio secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente contratto.

2. Nelle more, i Comuni avviano senza indugio il procedimento ad evidenza pubblica di selezione di un nuovo socio privato.

CAPO VII - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. (32) - Cauzione definitiva

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole, in ottemperanza a quanto previsto dagli atti di gara, ha costituito una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo economico complessivo annuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara, mediante intestata ai Comuni, quali Enti garantiti.
2. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si è avvalsa di ridurre l'importo individuato ai sensi del comma 1, nelle ipotesi previste dall'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
3. La garanzia copre l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole nonché le ulteriori ipotesi previste dal presente contratto, e cessa di avere effetto solo alla conclusione dell'affidamento.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dei Comuni.
5. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualunque causa. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sul corrispettivo dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole di cui all'art. 7 del presente contratto.

Art. (33) - Coperture assicurative

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati ai Comuni o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione

dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Impresa Sociale Consorzio Girasole è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:

a) le normali coperture assicurative RC per automezzi per un massimale unico non inferiore a € _5.000.000_(cinque milioni) per ciascun automezzo;

b) la copertura assicurativa a favore degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui agli artt. 16 e 16 del presente contratto, per danni da qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni)___;

c) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso gli enti locali, i terzi in generale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti la propria attività, inclusa l'affidamento in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni)

3. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole è obbligata a trasmettere annualmente ai Comuni la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili ai Comuni.

4. In caso di evento causativo di danno l'Impresa Sociale Consorzio Girasole è obbligato a dare comunicazione scritta ai Comuni ed all'intermediario assicurativo.

5. La stipulazione del contratto di assicurazione non esime l'Impresa Sociale Consorzio Girasole da responsabilità per i danni di cui al comma 1, durante tutto il periodo di validità dell'affidamento. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità dell'affidamento.

Art. (34) - Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto di servizio o di comportamento omissivo o commissivo dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno agli Enti locali associati, all'Impresa Sociale Consorzio Girasole sono applicate le penali.

2. In particolare, le penali verranno irrogate in caso di:

- Gravi manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio e della prestazione
- ritardo negli adempimenti prescritti nel caso di contestazioni avanzate dal DEC secondo quanto previsto dall'art. 29.
- non ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e relativi allegati in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi e alle modalità da osservare per il servizio prestato
- la mancata e/o tardiva, oltre i 30 giorni dalla scadenza, elaborazione e presentazione al Comune, per la relativa approvazione, del Disciplinare tecnico e del PEF, rispettivamente indicati ai numeri 7) e 8) delle definizioni,

previste dall'art. 1 del presente Contratto;

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procede alla contestazione formale dei fatti rilevati secondo quanto previsto all'art. 34 del presente contratto.

Nel caso l'affidatario non adempia a tali incombenze nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, il Direttore dell'esecuzione del contratto con il Direttore dell'esecuzione generale del contratto nominato dal Comune di Lecco, d'intesa con il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni soci di Girasole, potrà disporre l'applicazione di una penale determinata, in relazione al grado della inadempienza, nell'importo tra un minimo di 500 ad una massimo di 2.500 euro. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata, complessivamente intesa, riferita cioè ad uno o più motivi o utenti.

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'affidatario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione. Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

È comunque fatta salva la facoltà per il Comune di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

CAPO VIII – SERVIZI IN CONCESSIONE

Art. (35) – Identificazione servizi in concessione

Costituiscono oggetto del Contratto di servizio anche taluni servizi affidati in concessione all'Impresa Sociale Consorzio Girasole specificati nell'allegato riepilogo dei servizi oggetto del contratto.

In relazione a tali servizi l'Impresa Sociale Consorzio Girasole assume il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta.

Non è ammessa la sub-concessione.

Art. (36) - Equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti danno atto che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono costituiti dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico ed equilibrio finanziario riconducibili agli indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario del Concessionario.

2. I valori dei predetti indicatori saranno contenuti nel Piano Economico Finanziario elaborato dall'Impresa Sociale Consorzio Girasole fatte salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie al momento dell'elaborazione del Piano annuale delle attività.

3. Ai sensi dell'art. 165, comma 6, D. Lgs. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili all'Impresa Sociale Consorzio Girasole che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario possono comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al Contratto. I fatti che potenzialmente sono in grado di

incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono rappresentati da:

- a) Modifiche normative e regolamentari;
- b) Modifiche introdotte da atti amministrativi di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- c) Varianti in corso di esecuzione;
- d) Eventi o circostanze di forza maggiore.

4. Qualora si riscontri una variazione dell'equilibrio economico-finanziario come sopra definita, è possibile procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte del Comune, al fine di individuare le condizioni per la neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più fatti incidenti sui presupposti e sulle condizioni di base dell'equilibrio economico-finanziario.

5. In tali casi, la Parte che intenda richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario ha l'onere di darne comunicazione all'altra parte per iscritto, indicando gli eventi da cui deriva la necessità di revisione, documentando il conseguente squilibrio che ne è derivato e trasmettendo una proposta di PEF revisionato.

6. Ove necessario, la revisione potrà prevedere, a titolo meramente esemplificativo, l'integrazione alle tariffe applicate al servizio e/o la rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o il valore dei canoni concessori da riconoscere al concessionario.

7. A seguito del riequilibrio economico-finanziario dei servizi in

concessione, il Piano Economico Finanziario originario sarà sostituito dal Piano Economico Finanziario revisionato.

CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E CONCLUSIVE

Art. (37) – Riferimenti

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente Contratto si danno espressamente e reciprocamente atto di conoscere ed accettare i seguenti documenti, che, pur non essendo materialmente allegati al Contratto medesimo, ne costituiscono parte integrante e motivo dello stesso:

- a) atti della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco;
- b) offerta presentata dal socio privato;
- c) Statuto dell'Impresa sociale;
- d) Statuto dell'Associazione dei Comuni soci.

2. Del pari, le Parti sin d'ora considereranno comunque collegati e funzionali al presente Contratto, i seguenti documenti che, pur non essendo materialmente allegati al Contratto medesimo, ne costituiscono parte integrante, in attuazione di quanto previsto dal medesimo Contratto, e segnatamente:

- e) Disciplinare tecnico (sostituito fino all'approvazione dei Disciplinari dal Capitolato tecnico "provvisorio");
- f) Riepilogo dei servizi oggetto del contratto;
- g) Piano Economico Finanziario;
- h) Piano Annuale delle Attività;
- i) sopravvenuta pianificazione sociale d'ambito, ivi inclusi gli aggiornamenti annuali.

Art. (38) - Trattamento dei dati personali

1. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Comune si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. Le parti si impegnano ad uniformarsi alle disposizioni di cui al Regolamento U.E 679/2018 (GDPR) e al Codice Privacy come novellato dal d.lgs 101/2018 (congiuntamente, la "Normativa Privacy") ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati raccolti in relazione al presente contratto, esclusivamente per le finalità relative al medesimo.

2. Il Comune è titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti che fruiscono dei servizi e nomina l'Impresa Sociale Consorzio Girasole come responsabile esterno delle medesime informazioni, il quale, in ragione dello svolgimento dei servizi affidatigli, necessariamente li acquisirà.

3. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- dovrà trattare i dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi affidatigli;
- è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al GDPR UE 2016/679 ed alle norme che regolano il segreto professionale, il segreto di ufficio, la deontologia professionale;
- deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla citata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto;
- non potrà conservare i dati in suo possesso dopo la scadenza dell'affidamento;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto del GDPR UE 2016/679.

4. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

5. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole darà comunicazione, al momento della stipula del contratto, del nominativo del responsabile del trattamento dati.

• **Art. (39) - Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti**

1. L'Impresa Sociale Consorzio Girasole ha comunicato, con nota del [REDACTED], gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010. Ogni variazione o modifica di tali dati che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune, pena la mancata ordinazione dei pagamenti derivanti dalle obbligazioni contrattuali.

Si applica, comunque, tutto quanto disposto di cui all'art. 3, comma 8, ultimo capoverso, della medesima Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. (40) - Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti si danno reciprocamente atto che gli oneri e le spese di procedura, previste dagli atti di gara, sono state assolte dall'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara a doppio oggetto.

Art. (41) - Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Lecco.

Art. (42) - Norma di rinvio

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente contratto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo del presente contratto, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti condizioni contrattuali.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà espressami, dispensandomi dalla lettura degli allegati e dei documenti richiamati, dei quali hanno preso visione.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia, formato e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, **occupa _____ facciate intere.**

Il presente viene da me, Segretario rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art.1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LA PARTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.